

La marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti nell'articolo 30 del Regolamento CE n. 765/2008.

E' apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti.

Apponendo la marcatura CE il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.

La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione.

E' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

La marcatura **CE** è **apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta**. Nei casi in cui ciò non è possibile o la natura del materiale elettrico non lo consente, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Deve essere apposta dal fabbricante su ogni singolo prodotto elettrico conforme alle prescrizioni del D. Lgs n. 86/2016 **PRIMA della sua immissione sul mercato.**

